



<b>Dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Spending Review”)</b>	
<b>Testo (non ufficiale) con le modifiche apportate dalla V Commissione del Senato con il parere favorevole del Governo</b>	
<b>Norme specifiche sulla scuola</b>	
<b>Art. 7 – riduzione delle spese</b>	
<p><b>Dematerializzazione comunicazioni e procedure</b></p> <p>27. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.</p>	<p>Il MIUR predispone un piano per <b>informatizzare tutte le procedure e le comunicazioni amministrative</b></p>
<p>28. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle famiglie.</p>	<p>Dal prossima anno scolastico tutte le <b>iscrizioni avvengono esclusivamente on line.</b></p>
<p>29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 I istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.</p>	<p>Dal prossima anno scolastico ci saranno le <b>pagelle elettroniche...</b></p>
<p>30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.</p>	<p>... che avranno la stessa validità giuridica di quelle cartacee che, su richiesta e gratuitamente, potranno comunque essere consegnate agli interessati.</p>
<p>31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.</p>	<p>Anche <b>registri e comunicazioni alle famiglie saranno in formato elettronico.</b></p>
<p>32. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><b>Il tutto a costo zero per lo Stato.</b></p>
<p><b>Gestione economico-finanziaria delle scuole</b></p>	<p><b>Le scuole entrano nel sistema della “Tesoreria</b></p>

<p>33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.</p>	<p>Unica” dello Stato</p>
<p><del>34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012.</del>  <b>"Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."</b> Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p>	<p>Tutta la liquidità delle scuole depositata presso gli istituti di credito deve essere trasferita <del>in due rate (15 ottobre e 15 novembre)</del> entro il 12 novembre alla Tesoreria Provinciale.</p>
<p><del>35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.</del>  <b>Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi</b></p>	<p><del>Gli istituti di credito che svolgono il ruolo di cassieri debbono adeguarsi alle norme relative alla "tesoreria Unica"</del>   <b>Gli attuali contratti di cassa tra Scuole e banche possono essere rinegoziati tra le stesse. Ferma restando la loro durata.</b></p>
<p>36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>I servizi forniti dagli istituti cassieri possono essere compensati con sponsorizzazioni, ed i risparmi così ottenuti sono acquisiti interamente dallo Stato e non rimangono nella disponibilità delle scuole.</p>
<p>37. all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Nei due "capitoloni" relativi al personale e al funzionamento delle scuole vengono fatti confluire finanziamenti che, sin'ora, ne erano</p>

<p>a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte "nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, <b>salvo quanto disposto dal comma 875</b>. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";</p> <p><b>a-bis) dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti "nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione";</b></p> <p>b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".</p>	<p>esclusi...</p>
<p><b>37-bis. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p>a) le parole "le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";</p> <p>è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."</p>	<p><b>Viene assicurato un finanziamento specifico per la istruzione e formazione tecnica superiore</b></p>
<p>38. All'articolo 4, comma 4 septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti di delle istituzioni che sottoscrivano</p>	<p><b>Le supplenze temporanee</b> verranno pagate dal MEF, e si introduce il monitoraggio dell'attribuzione delle supplenze.</p>

<p>contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.</p>	
<p>39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'art. 5 ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di finanziamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p><b>Le contabilità speciali degli uffici scolastici territoriali non saranno più alimentate e le attuali giacenze sono progressivamente assorbite (entro il 2016) dal bilancio dello Stato.</b></p> <p><b>Le somme di cui sopra saranno assegnate al funzionamento delle scuole.</b></p>
<p>40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.</p>	<p><b>Ulteriori finanziamenti ai "capitoloni" alimentati dalle contabilità speciali</b></p>
<p>41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.</p>	<p><b>Ulteriore precisazione sui trasferimenti di fondi agli Enti Locali per contributi ai servizi di mensa nelle scuole.</b></p>
<p><b>Art. 14 - Riduzione delle spese di personale</b></p>	
<p>11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unità" sono sostituite dalle seguenti "70 unità";</p> <p>b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 624 unità".</p> <p>12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 1, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi.</p>	<p><b>Personale del MIUR in servizio presso le scuole estere e presso il Ministero degli affari esteri</b></p> <p>Comandati presso l'amministrazione centrale del MAE: da 100 a 70;</p> <p>Comandati presso le scuole all'estero: da 1.400 a 624.</p> <p>Dalla pubblicazione del decreto-legge non si effettuano nuove selezioni né si rinnovano comandi fino all'ottenimento delle cifre di cui sopra.</p>
<p>13. Il personale docente dichiarato <del>dalla commissione medica ospedaliera</del> permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con</p>	<p><b>Personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inidoneo all'insegnamento.</b></p> <p>Entro 30 giorni dalla emanazione del decreto-legge i docenti dichiarati <b>permanentemente inidonei</b> all'insegnamento <b>transitano</b> nei</p>

decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, **può altresì transitare presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale.** Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato ~~dalla commissione medica ospedaliera~~ temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, ~~prioritariamente nella stessa scuola o comunque~~ nella provincia di appartenenza **tento conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.**

14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti

ruoli di assistente tecnico o assistente amministrativo in ambito provinciale

**o in altre amministrazioni pubbliche.**

Gli interessati conservano il trattamento stipendiale in essere, riassorbibile nei successivi miglioramenti economici.

I docenti dichiarati **temporaneamente inidonei** all'insegnamento **sono utilizzati** nei ruoli di assistente tecnico o assistente amministrativo ~~della loro scuola~~ o in ambito provinciale **o di altra provincia.**

Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto-legge, i **docenti tecnico pratici della classe di concorso C555 ex esercitazioni di pratica professionale e della classe di concorso C999 ex Enti locali** transitano nei ruoli del personale ATA (assistenti o collaboratori), a seconda del loro titolo di studio, in ambito provinciale.

Gli interessati conservano il trattamento stipendiale in essere, riassorbibile nei successivi miglioramenti economici.

I criteri e le procedure di attuazione saranno determinati da un decreto del MIUR e della Funzione Pubblica entro 20 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Clausola di salvaguardia per incamerare comunque i risparmi programmati, riducendo il fondo-risparmi di cui all'art. 64 del DL 112/2008, destinato alle "risorse contrattuali

<p>finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l) della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'art. 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.</p>	<p>per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola"</p>
<p>16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera</p>	<p><b>Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica.</b> Per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica, al fine di far valere il <b>parametro di 400 alunni per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA</b>, si intendono le aree con le minoranze linguistiche di lingua madre straniera</p>
<p>17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possieda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;</p> <p>b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;</p> <p>c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;</p> <p>d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in</p>	<p><b>Utilizzo personale docente in esubero.</b></p> <p>L'utilizzo dei docenti in esubero è previsto <b>in ambito provinciale, con priorità rispetto ai docenti a tempo determinato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su altra tipologia di scuola per cui si possiede il titolo di accesso, anche senza abilitazione</li> <li>- su posti di sostegno in presenza di titolo o formazione specifica,</li> <li>- su spezzoni, su posti che si rendono disponibili in corso di anno,</li> <li>- su posti che si liberano in corso d'anno.</li> </ul>

cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

**"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni**

- per la copertura di supplenze brevi in ambito provinciale.

Competenze per disporre le utilizzazioni

Per la durata dell'utilizzazione si percepisce eventuale stipendio superiore se si è impegnati in scuola di grado superiore al proprio.

Per le supplenze brevi il pagamento è a carico della dotazione MOF, per le altre utilizzazioni del MEF.

Il piano delle disponibilità è effettuato dalle Direzioni Regionali.

**Il personale in esubero non utilizzabile per l'a.s. 2013/2014 su posti annuali può andare in pensione dal 1° settembre 2013 se matura i requisiti pensionistici vigenti prima della riforma Fornero entro il 31 agosto 2012.**

<p><b>di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."</b></p> <p>21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 19 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>I risparmi effettuati con queste norme confluiscono in quelli previsti dall'art. 64 della legge 133/2008.</p>
<p>22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.</p>	<p><b>Norma interpretativa in materia di mansioni superiori.</b></p> <p>Al docente collaboratore per i compiti assegnati su delega del dirigente non spetta la retribuzione prevista per le mansioni superiori.</p> <p>Il collaboratore ha diritto esclusivamente alla retribuzione accessoria a carico del FIS, secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL (max 2 persone).</p>
<p>25. All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun anno finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo."</p>	<p><b>Spese per le visite fiscali:</b></p> <p>dal 2012 Lo Stato provvede a rimborsare direttamente le Regioni in ragione dell'organico di diritto del personale scolastico presente nelle stesse. <b>Pertanto le scuole non sono più tenute a pagare</b> questo servizio.</p>
<p><b>Norme generali che riguardano anche la scuola</b></p>	
<p><b>Art. 2 – Riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni</b></p>	
<p>1. Riduzione del 20% dei dirigenti e del 10% del restante personale;</p> <p>11 – 14. Norme per la messa in mobilità e i pensionamenti del personale in esubero;</p> <p>15. Sospensione dei concorsi per la dirigenza;</p>	<p>comma 4: <b>Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore</b></p>
<p>18 Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:</p>	<p><b>Partecipazione sindacale:</b> modifiche al c.d. "decreto Brunetta" che ripristinano una</p>

<p>a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9".</p> <p>b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione ai sensi dell'articolo 33 e ad avviare una procedura di esame congiunto su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, previa comunicazione preventiva per iscritto alle stesse delle ragioni della riorganizzazione e gli effetti che si prevede che la stessa produca sui rapporti di lavoro. Rimane comunque ferma l'autonoma capacità di determinazione definitiva dell'amministrazione".</p>	<p>modalità di confronto con le organizzazioni sindacali.</p>
<p>19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.</p>	
<p><b>Art. 5 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni</b></p>	
<p><b>8.</b> Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.</p> <p>La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.</p>	<p>Viene disposto che <b>le ferie non possono dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi</b> (ferie non godute).</p> <p>Le ferie devono essere fruiti esclusivamente secondo quanto previsto dall'ordinamento di appartenenza: anche in caso di cessazione dal servizio a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute non sarebbe, quindi, ammessa la corresponsione dell'indennità per ferie non godute.</p> <p>La disposizione <b>semberebbe applicarsi</b> anche al personale precario che abbia maturato le ferie (art. 19, comma 2 del CCNL).</p>
<p><del><b>11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'art. 6, comma 1, del decreto</b></del></p>	<p><b>Valutazione delle performances</b></p>

~~legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.~~

**"11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:**

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;**
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;**

**11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:**

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;**
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.**

**11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.**

Dal contesto, **anche con le modifiche apportate,** sembra non applicarsi al personale della scuola

<p><b>11-quater.</b> Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.</p> <p><b>11-quinquies.</b> Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.</p> <p><b>11-sexies.</b> L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."</p>	
<b>Art 6 - rafforzamento monitoraggio conti pubblici</b>	
<p>20. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorre dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni";</p> <p>b) dopo il comma 616 è inserito il comma: "616 bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze"</p>	<p><b>Revisori dei conti delle scuole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne viene ridotto il numero complessivo, accorpando almeno 4 scuole per ogni équipe di controllo;</li> <li>- entrano nelle loro competenze anche il controllo sui fondi europei e possono essere loro affidate altre tipologie di verifiche.</li> </ul>
<b>Diritto allo studio (art. 23, c. 4)</b>	Per prestiti d'onore e borse di studio incremento di 90 milioni nel 2013

<b>Fornitura gratuita libri di testo (art. 23, c. 5)</b>	È autorizzata la spesa di 103 milioni nel 2013
--	--